NORME RELATIVE ALLA SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI E ALLA ESECUZIONE DELLE PENE

Art. 12

Posizione del condannato degradato o destituito o sospeso dall'impiego

Il militare condannato alla degradazione o alla destituzione con sentenza, per la quale l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza e' stata differita o sospesa a termini degli articoli precedenti, e' obbligato alla prestazione del servizio militare per tutto il tempo della sospensione o del differimento. Se trattasi di militare rivestito di un grado, la degradazione o la destituzione importa soltanto, per detto periodo, gli effetti delle pene della dimissione o della rimozione, secondo che il militare fosse gia' rivestito o meno del grado di ufficiale.

Fuori del caso preveduto dal comma precedente, il militare condannato alla destituzione e' tenuto alla prestazione del servizio militare, quando e' chiamato o richiamato alle armi per mobilitazione. In tal caso la destituzione importa, per il periodo della chiamata o del richiamo alle armi, gli effetti della dimissione.

La pena dalla sospensione dall'impiego, inflitta ad ufficiali per i quali e' ordinata la sospensione o il differimento della pena, detentiva, e' sospesa o differita per tutto il tempo per il quale e' sospesa o differita l'esecuzione della pena detentiva.

Versione in vigore dal 27 luglio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme relative alla sospensione dei procedimenti penali e alla esecuzione delle pene
Estremi	Legge 9 luglio 1940, n. 924
Parte	II — Disposizioni riguardanti alcune situazioni particolari dei militari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-relative-alla-sospensione-dei-procedimenti-penali-e-alla/art-12-posizione-del-condannato-degradato-o-destituito-o-sospeso-dall-impiego/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it